



COMUNE DI LAVAGNA
Provincia di Genova

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

Seduta del 16/03/2011

N. 55

OGGETTO : CONVENZIONE CON L'AGENZIA DEL TERRITORIO PER LA FORNITURA DEI SERBVIZI DI VALUTAZIONE IMMOBILIARE


L'anno Duemilaundici, addì sedici del mese di Marzo, alle ore 12:45 convocata nei modi e nei termini di legge, si è riunita nella solita sala delle adunanze la Giunta Comunale composta dai Signori:

	PRESENTE	ASSENTE
1. VACCAREZZA GIULIANO - Sindaco	X	
2. CAVERI MAURO - Vice Sindaco	X	
3. ARMANINO MAURO - Assessore	X	
4. DASSO LORENZO - Assessore	X	
5. IMPARATO CARMINE - Assessore		X
6. MANCA RAFFAELE - Assessore	X	
7. STEFANI GUIDO - Assessore	X	
T O T A L E	6	1

Partecipa il Segretario Generale Dott. ORLANDO CONCETTA

Il Sig. Giuliano Vaccarezza, nella Sua qualità di Sindaco, assunta la Presidenza, constatata la legalità dell'adunanza e dichiarata aperta la seduta, invita la Giunta a trattare le pratiche elencate nell'ordine del giorno.

LA GIUNTA COMUNALE



Su relazione del Sindaco, Giuliano Vaccarezza ed in conformità della proposta di deliberazione allegata all'originale;

Premesso:

che il Comune di Lavagna nell'ambito delle proprie attività ha formalizzato in data 11.04.2006, in attuazione della deliberazione di G.M. n.57 del 09.3.2006, un protocollo di intesa con l'Agenzia del Territorio di Genova per la fornitura di servizi di valutazione tecnico-estimativa e consulenza specialistica a favore dell'Ente per far fronte alla necessità: di esperire valutazioni tecnico-estimative di beni del patrimonio immobiliare per ragioni fiscali e/o tributarie, di aggiornamento dei valori riportati da rogiti, di redazione di stime relative alla compravendita, locazione, concessione di beni immobiliari, di determinazione dei valori di mercato di beni anche privati;

che tale protocollo, di durata annuale, con deliberazione della Giunta comunale n.220 del 2/08/2007 è stato prorogato fino al 10/04/2010;

che in data 10/4/2010 essendo imminente la sua scadenza è stata trasmessa dal Comune richiesta intesa a verificare la disponibilità dell'Agenzia ad un suo rinnovo alle stesse condizioni;

che con in data 21/4/2010 è pervenuta da parte dell'Agenzia del Territorio una e-mail nella quale viene comunicata l'impossibilità di un'ulteriore proroga e nel contempo viene proposta di valutare la sottoscrizione di una nuova convenzione;

che con deliberazione della Giunta Municipale n.202 del 23.08.2010 è stata approvata una nuova bozza di convenzione per tale prestazione trasmessa dal Comune all'Agenzia per le proprie valutazioni;

che in data 16.02.2011 è pervenuta da parte dell' Agenzia del Territorio una nuova e-mail con la quale nel manifestare la disponibilità alla stipula ha segnalato l'esigenza che l'accordo convenzionale sia **deliberato in termini del tutto conformi ad uno schema tipo** inviato e solo successivamente la stessa interesserà la Direzione Centrale dell'Agenzia per la necessaria autorizzazione;



Preso atto che dal raffronto dei due testi emergono modificazioni tese definire meglio e puntualmente la prestazione richiesta con alcune maggiorazioni di costo ed in particolare:

- i corrispettivi, con previsioni di aumenti in casi particolari di stima, rimborsi spese straordinarie e osservazioni/contestazioni e variazione delle riduzioni applicabili (art.4).
- termini di pagamento (art.5 la previsione temporale risulta più favorevole per l'Ente da 30 a 90 gg.)
- oneri di collaborazione viene aumentata la sfera di collaborazione tecnica in capo al Comune a supporto della valutazione - quali redazione stesura elaborati grafici, accertamento violazioni ect. (art.7)
- durata della Convenzione (art.8) è previsto l'indennizzo in caso di recesso unilaterale o di mancato rispetto degli oneri di collaborazione (maggiorazione degli importi) e, in caso di situazione debitoria, possibilità di rifiuto della prestazione.

Che l'Agenzia ha confermato che trattasi di schema tipo nazionale non soggetto a variazioni discrezionali contrattuali con la sede periferica di Genova;

Atteso che rientra comunque negli obiettivi programmatici della Civica Amministrazione proseguire tale attività per migliorare l'offerta dei servizi erogati;

Ritenuto pertanto a tale scopo di formalizzare la convenzione nel testo che si allega la collaborazione con l'Agenzia del Territorio di Genova;

Considerato:

che a fronte dell'obiettivo programmatico sopra espresso, la natura e la specificità dell'incarico è opportuno emanare una direttiva al Dirigente dell'Area Tecnica ad avvalersi della struttura dell'Agenzia del Territorio Ufficio Provinciale di Genova, rappresentato nella figura del Direttore Ing. Luigi Pietro Matarrese - che collabora costantemente con l'Ufficio delle Entrate - Osservatorio dei Prezzi - Cortei dei Conti ecc.

che allo stato degli atti, la direttiva di formalizzazione dell'incarico in oggetto è ricompresa fra quelle discrezionali di indirizzo della Giunta Municipale a sensi art.107 comma 1 del D. Lsv. n.267/2000

che l'iniziativa, da ricondursi per il contenuto nel concetto di contratto di prestazione d'opera intellettuale; regolato dagli articoli 2229 -2238 del



Codice Civile, rientra a sensi art.64 comma 3 del D.lg. n.300 del 30.07.1999 e art.4 comma 1.f dello Statuto dell'Agencia del Territorio nei servizi di consulenza e collaborazione per soggetti pubblici da svilupparsi in base a convenzione;

Che tale accordo, prevede espressamente i seguenti servizi a carico dell'Agencia del Territorio:

A)-SERVIZI ESTIMATIVI NEL SETTORE IMMOBILIARE

B)-ACCERTAMENTI TECNICI DI VARIA NATURA SU TERRENI E FABBRICATI

C)-VALUTAZIONI TECNICHE VARIE

Vista la bozza di convenzione, allegata e, confermato che trattasi di atto propedeutico a successivi affidamenti nell'ambito di un rapporto contrattuale a titolo oneroso;

Dato atto che trattasi di atto di indirizzo programmatico ricompreso fra quelli discrezionali della Giunta Municipale a sensi art.107 comma 1 del D.Lsv n.267/2000;


Dato atto, relativamente alla proposta di deliberazione in argomento, dei pareri, ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267 e ss.mm.ii., seguenti ed agli atti:

- parere favorevole del Dirigente del Settore Servizi alle Imprese e al Territorio Ing. Renato Cogorno in ordine alla regolarità tecnica in data 04/03/2011;
- parere favorevole del Dirigente del Settore Finanziario Dott.ssa Enrica Olivieri in ordine alla regolarità contabile in data 09/03/2011;

Rilevato che l'istruttoria del presente atto è svolta dal Responsabile del procedimento Geom.Pietro Bonicelli;

Visto l'art.48 del D.Lgs. 18 agosto 2000, num.267 e s.m.i.

Con voti favorevoli n° 6, (assente l'Assessore Carmine Imparato), palesemente espressi.



DELIBERA

1. di approvare la bozza di Convenzione con l'Agenzia del Territorio per la fornitura di servizi di valutazione immobiliare che dovrà regolare il rapporto contrattuale tra i predetti Enti demandando la sottoscrizione dello stesso, in nome e per conto del Comune, al Dirigente dell'Area Tecnica nei termini di cui al testo allegato al presente provvedimento;
2. di autorizzare il Dirigente dell'Area Tecnica Ing. Renato Cogorno alla sottoscrizione della sopra citata Convenzione, con l'AGENZIA DEL TERRITORIO - UFFICIO PROVINCIALE di Genova;
3. Di dare carico ai singoli Dirigenti di formalizzare in base alle esigenze dell'Ente, nei tempi e modi previsti dalla convenzione, a seguito delle singole offerte, l'affidamento delle prestazioni con autonome determinazioni dirigenziali in conformità alle disponibilità di bilancio;
4. di dare atto che il responsabile del procedimento è il Geom. Pietro Bonicelli il quale ha curato l'istruttoria ed è incaricato di ogni ulteriore atto in esecuzione alla presente deliberazione ai sensi dell'art.6 della Legge 7/8/1990 n.241 (nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi).

Quindi,

LA GIUNTA COMUNALE

Stante l'urgenza di dare immediata esecuzione al provvedimento;


All'unanimità dei voti, palesemente espressi;

DELIBERA

di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi e per gli effetti dell'art. 134, 4° comma, del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267.

CONVENZIONE TRA

COMUNE DI LAVAGNA E AGENZIA DEL TERRITORIO



PER LA FORNITURA DEI SERVIZI DI VALUTAZIONE IMMOBILIARE

L'anno 2011 (duemilaundici) addì () del mese di , tra l'Agenzia del Territorio, in seguito denominata "Agenzia", rappresentata da , nato a il , giusta delega del Direttore dell'Agenzia del Territorio del 5 dicembre 2008 prot. n. 83356

E

Comune di Lavagna di , in seguito denominato "Comune" (P.I , C.F),
rappresentato da..... nato a il , nella sua qualità di

PREMESSO

che il Comune di Lavagna, nell'ambito delle proprie attività, ha la necessità di procedere alla valutazione tecnico-estimativa di parte del proprio patrimonio immobiliare ed all'aggiornamento dei relativi atti, nonché di disporre dei servizi estimativi connessi alla compravendita, locazione o concessione di beni immobiliari;

che, ai sensi dell'art. 64 comma 3 del D.lg. 300 del 30 luglio 1999 e art. 4 comma l.f dello Statuto dell'Agenzia del Territorio, l'Agenzia può fornire servizi, consulenze e collaborazioni anche sulla base di rapporti convenzionali o contrattuali;

CONSIDERATO


che alla luce di tali premesse e finalità di carattere generale, appare opportuno sottoscrivere una Convenzione che definisca:

- a) la natura dei servizi che il Comune intende richiedere all'Agenzia;
- b) le procedure di attivazione della fornitura dei servizi e le forme di collaborazione delle parti;
- c) la tipologia dei corrispettivi da riconoscere all'Agenzia a fronte delle prestazioni rese e le modalità di pagamento;
- d) i reciproci obblighi e garanzie;
- e) la durata della convenzione e le modalità di rinnovo o recesso.

1 Le premesse verranno di volta in volta inserite dipendentemente dal committente e dai servizi richiesti

TUTTO CIÒ PREMESSO E CONSIDERATO

tra l'Agenzia e il Comune, si stipula la Convenzione di cui ai successivi articoli.



ART.1

Le premesse formano parte integrante di questa Convenzione.

ART.2

Oggetto della Convenzione

Il Comune ha richiesto e l'Agenzia è disposta a prestare i seguenti servizi:

a) VALUTAZIONI IMMOBILIARI

1. Perizie di stima particolareggiata (full valuation) per compravendita o per altre finalità.
2. Perizie di stima particolareggiata (full valuation) per locazioni o concessioni.
3. Pareri di congruità tecnico-economica su relazioni di stima redatte da terzi.
4. Perizie di stima sommaria (full valuation semplificata) per scopi diversi, ad esclusione della compravendita.
5. Perizie di stima indicativa e di larga massima (desk valuation).
6. Aggiornamenti di stima.

L'Agenzia si impegna a rendere le prestazioni sopraindicate, avvalendosi delle proprie strutture provinciali competenti per territorio, sulla base di un piano programmatico concordato tra le parti, comunque aggiornabile, tenendo conto delle reciproche esigenze.

ART. 3

Modalità e termini di esecuzione dei servizi

Il Comune, al fine di avvalersi dell'Agenzia per le prestazioni di cui all'art.2, richiede volta a volta il servizio specificamente necessario, indicando il proprio referente responsabile e mettendo a disposizione tutta la documentazione utile in suo possesso.

L'Agenzia, previo esame della documentazione ricevuta e sulla base di eventuali attività di accertamento o sopralluogo da svolgersi in collaborazione con il referente responsabile, trasmette, ove necessario, un'offerta scritta contenente le prestazioni occorrenti, i relativi tempi di esecuzione, fermo restando i corrispettivi previsti al successivo art. 4.

Il Comune di Lavagna, a seguito della ricezione dell'offerta, può formalizzare, nei tempi prescritti l'affidamento delle prestazioni con specifica lettera d'incarico. I tempi di esecuzione per la prestazione richiesta decorreranno dalla data di ricezione, da parte dell'Agenzia, dell'affidamento dell'incarico.

L'Agenzia, a partire da tale data, provvede in piena autonomia all'organizzazione delle necessarie operazioni e all'esecuzione delle prestazioni oggetto dell'incarico secondo i tempi indicati, salvo casi di forza maggiore e di impedimenti o ritardi ad essa non addebitabili.

Per la descrizione dei prodotti si rimanda all'Appendice allo schema di Convenzione

Durante lo svolgimento delle prestazioni Il Comune deve assicurare la piena collaborazione di cui all'art. 7, al fine del rispetto dei tempi convenuti.

Qualora l'immobile oggetto di valutazione ricada in un ambito territoriale diverso da quello di competenza, la richiesta di prestazione deve essere trasmessa alla Direzione Regionale dell'Agenzia territorialmente competente, che lo veicolerà all'Ufficio Provinciale coinvolto per l'esecuzione della prestazione e, per conoscenza, alla struttura dell'Agenzia stipulante.

ART. 4



Corrispettivi

I corrispettivi da riconoscere all'Agenzia a compenso dei servizi forniti di cui dall'art. 2 vengono determinati sulla base dei seguenti criteri:

a) VALUTAZIONI IMMOBILIARI

a1) per full valuation riferite a immobili da compravendere:

2‰ (due per mille) dell'importo stimato fino ad un valore di 1.000.000,00 di euro, con un compenso minimo di 520,00 euro per cespite;

1,5‰ (uno virgola cinque per mille) per l'importo eccedente 1.000.000,00 di euro e fino a 2.500.000,00 di euro;

1 ‰ (uno per mille) per l'importo eccedente 2.500.000,00 di euro;

a2) per full valuation riferite alla determinazione del canone di immobili:

3% (tre per cento) del canone annuo stimato fino ad un valore di 50.000,00 euro, con un compenso minimo di 520,00 euro;

2,25% (due virgola venticinque per cento) del canone annuo stimato per il valore eccedente 50.000,00 euro e fino a 130.000,00 euro;

1,5% (uno virgola cinque per cento) del canone annuo stimato per il valore eccedente 130.000,00 euro;

a3) per pareri di congruità tecnico-economica su relazioni di stima redatte da terzi:

le aliquote previste per le prestazioni riferite alle full valuation vengono ridotte del 30%, con un compenso minimo di 320,00 euro per cespite;

a4) per full valuation semplificata:

a4.1) per perizie riferite ad opere abusive (valore venale o aumento di valore):

per valori venali o incrementi di valore compresi fino a € 1.000,00 (mille/00), compenso pari a € 320,00;

per valori venali o incrementi di valore compresi tra € 1.001,00 e € 5.000,00, compenso pari a € 320,00 oltre il 10% sul valore eccedente gli € 1.000,00;

per valori venali o incrementi compresi fra € 5.001,00 e € 10.000,00, compenso pari a € 720,00, oltre il 5% sul valore eccedente gli € 5.000,00;

per valori venali o incrementi compresi fra € 10.001,00 e € 100.000,00, compenso pari a € 970,00, oltre il 3% sul valore eccedente gli € 10.000,00;

per valori venali o incrementi del valore oltre gli € 100.000,00: compenso pari a € 3.670,00, oltre il 2‰ sul valore eccedente gli € 100.000,00;

a4.2) per perizie riferite a scopi diversi:

le aliquote previste per le prestazioni riferite a full valuation vengono ridotte alla metà, con un compenso minimo di 320,00 euro per cespite;

a5) per desk valuation:

-nella misura di 320,00 euro per cespite (ovvero importo a corpo da stabilire);

a6) per aggiornamenti di stima già redatta dall'Agenzia:



da un minimo pari al 20% del compenso richiesto per la stima originaria fino ad un massimo pari al 50%, in funzione della complessità delle operazioni da effettuare per l'aggiornamento.

I corrispettivi potranno di comune accordo essere aumentati fino al 25% nei casi di particolare complessità o difficoltà delle prestazioni. Inoltre, i corrispettivi potranno di comune accordo essere aumentati fino ad un ulteriore 25% nei casi di particolare urgenza delle prestazioni. In entrambi i suddetti casi è necessario formalizzare i termini di quanto concordato.

Le spese, di missione e di funzionamento generale della struttura, connesse alle prestazioni fornite vengono definite forfetariamente per un importo pari al 30% dei corrispettivi delle prestazioni stesse. In casi particolari, qualora le prestazioni fornite dovessero richiedere spese straordinarie, di comune accordo potrà essere previsto che esse saranno conteggiate in base alla documentazione fornita.

I corrispettivi convenuti s'intendono al netto d'IVA.

Eventuali osservazioni e/o contestazioni in ordine alle attività espletate potranno essere rappresentate all'Agenzia del Territorio nel termine di 10 (dieci) giorni dalla consegna dell'incarico ultimato. In assenza, le attività si intenderanno integralmente accettate ed esattamente eseguite secondo le modalità convenute, con rinuncia a sollevare eccezioni di inesatto adempimento e decadenza dalla relativa azione o dall'esperimento di altre azioni in qualsiasi modo connesse ad un eventuale inesatto adempimento. La mancata tempestiva segnalazione di eventuali contestazioni si intenderà, di diritto, come riconoscimento -nei termini e secondo le modalità preventivamente convenute -della posizione debitoria derivante dall'esecuzione delle attività.

ART. 5

Modalità di pagamento

Le somme dovute all'Agenzia devono essere versate mediante bonifico bancario sul c/c postale intestato a "Agenzia del Territorio -Attività commerciale", utilizzando il seguente codice IBAN: IT33 M 07601 03200 000061383345. •

Il pagamento deve essere effettuato entro il termine di 90 giorni d.f.f.m. (dalla data fattura fine mese). La fattura dovrà essere inviata al seguente indirizzo. Comune di Lavagna -Piazza della Libertà n.47 codice fiscale 00601910102 e P.I. 00170300990.

In caso di ritardato pagamento, si concorda che sono dovuti gli interessi di mora in misura pari al saggio di riferimento della Banca Centrale Europea maggiorato di tre punti percentuali.

ART. 6

Revoca dell'incarico

Scaduti i termini per il completamento dell'incarico affidato all'Agenzia, il Comune di Lavagna si riserva la facoltà di revocare l'incarico affidato, previa diffida ad adempiere nel termine di 30 giorni.

In tal caso X acquisisce tutta la documentazione e gli elaborati prodotti dall'Agenzia, previo pagamento del corrispettivo previsto dal precedente articolo 4 limitatamente alla



quota corrispondente all'attività effettivamente svolta sino al momento del ricevimento della revoca.

ART. 7

Oneri di collaborazione

Il Comune di Lavagna si impegna a mettere a disposizione, su richiesta dell'Agenzia, il personale che abbia conoscenza dei luoghi e degli immobili oggetto di valutazione, e a permettere l'accesso agli stessi; si impegna inoltre a fornire tutta la documentazione riguardante gli immobili in questione, propedeutica alla valutazione, nei tempi utili allo svolgimento dell'incarico. Pertanto, eventuali ritardi nella consegna della documentazione richiesta, comporteranno uno slittamento dei tempi previsti per l'espletamento dell'incarico da parte dell'Agenzia.

Le attività specifiche di cui alla lettera a4.1 dell'art. A (perizie riferite ad opere abusive) potranno essere svolte dall'Agenzia esclusivamente a seguito della trasmissione da parte del Comune di tutta la documentazione necessaria, quale:

gli elaborati grafici quotati contenenti lo stato di fatto dell'immobile, gli elaborati relativi agli interventi autorizzati e le difformità riscontrate sull'immobile o parte di immobile oggetto di sanatoria, il verbale di constatazione dell'illecito edilizio redatto dalla polizia municipale corredato da eventuale documentazione fotografica.

ART. 8

Durata della Convenzione

La presente convenzione ha durata di 3 anni e potrà essere prorogata. In occasione della proroga potrà essere rinegoziata, fatto salvo in ogni caso il completamento degli incarichi già formalizzati.

Ciascuna delle parti può recedere dalla presente convenzione con un preavviso di almeno tre mesi. Tale preavviso deve essere notificato alla controparte con lettera raccomandata con ricevuta di ritorno. Qualsiasi modifica alla presente convenzione deve essere concordata tra le parti mediante un atto aggiuntivo.

Nell'ipotesi di recesso unilaterale da parte del Comune ovvero di mancato rispetto degli oneri di cui all'art.7, sarà comunque riconosciuto all'Agenzia un indennizzo pari 5.000,00 C, oltre a quanto dovuto in base all'art. 4 per le attività già effettuate alla data del recesso. Nel caso di recesso unilaterale da parte di X in assenza di una prestazione in corso, l'indennizzo da riconoscere all'Agenzia sarà pari a 1.600,00 c.

Infine, in presenza di una condizione debitoria del Comune nei confronti dell'Agenzia, l'Agenzia stessa ha la facoltà di rifiutare ulteriori richieste di prestazioni e, qualora la/e fatturale non pagata/e siano scadute da oltre un anno, la convenzione si intenderà risolta di diritto nel momento in cui l'Agenzia comunica all'altra parte che intende valersi della clausola risolutiva espressa.

ART. 9

Per quanto non previsto nella presente convenzione si applicano le norme del Codice Civile.



ART. 10

Clausola di riservatezza

Tutte le informazioni comunicate tra le parti, ed identificate come confidenziali, saranno ritenute strettamente riservate e saranno utilizzate unicamente per gli scopi della presente convenzione, fermo restando gli obblighi previsti dalla legge n. 241/90 e successive modifiche ed integrazioni.

ART. 11

Informativa e consenso al trattamento dati

Ai sensi di quanto previsto dal D.Lgs. n. 196/2003 in tema di trattamento di dati personali, le parti dichiarano di essersi preventivamente e reciprocamente informate prima della sottoscrizione della Convenzione circa le modalità e le finalità dei trattamenti di dati personali che verranno effettuati per l'esecuzione della Convenzione medesima.

Ai fini della suddetta normativa, le parti dichiarano che i dati personali forniti con il presente atto sono esatti e corrispondono al vero esonerandosi reciprocamente da qualsivoglia responsabilità per errori materiali di compilazione, ovvero per errori derivanti da una inesatta imputazione dei dati stessi negli archivi elettronici e cartacei.

Il Comune aderendo alla Convenzione, dichiara espressamente di acconsentire al trattamento ed all'invio da parte dell'Agenzia allo stesso dei dati connessi all'esecuzione della Convenzione.

Il trattamento dei dati sarà improntato ai principi di correttezza, Liceità e trasparenza e di rispetto delle misure di sicurezza.

Con la sottoscrizione della Convenzione, le parti dichiarano di essersi reciprocamente comunicate oralmente tutte le informazioni previste dalla richiamata normativa, ivi comprese quelle relative ai nominativi del responsabile e del titolare del trattamento e le modalità di esercizio dei diritti dell'interessato.

Le Parti si danno atto di quanto segue:

ciascuna parte riconosce ed accetta che l'altra parte potrà trattare e registrare i dati ad essa comunicati ai fini della presente Convenzione;

ai fini di prevenire la rivelazione a terzi dei dati comunicati, ciascuna parte adotterà le stesse misure e cautele adottate per proteggere i propri dati riservati e, in ogni caso, misure e cautele quantomeno ragionevoli;

ciascuna parte manterrà i diritti previsti dalla Parte prima, titolo II del D. Lgs n. 196/2003.

ART. 12

Foro competente



Per ogni controversia relativa alla interpretazione ed alla esecuzione delle clausole della presente convenzione, che non sia possibile definire amichevolmente, sarà competente in via esclusiva il Foro di Chiavari

ART. 13

Comunicazioni

Ogni avviso o comunicazione deve essere inviata ai seguenti recapiti:

- a) per Comune di Lavagna:
- b) per l'Agenzia del Territorio:

Si approvano specificamente ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 1341, 1342

c.c. le clausole previste agli artt. 4, 5,7,8, 12.
per l'Agenzia del Territorio
per il Comune di lavagna



Letto, approvato e sottoscritto.

Il Sindaco
(G. Vaccarezza)



Il Segretario Generale
(C. Orlando)

=====

Publicata in data 21 MAR. 2011 sul proprio sito informatico ai sensi dell'art. 32 della Legge n. 69/2009.



Il Messo Comunale

=====

La presente deliberazione è stata pubblicata sul sito informatico di questo Comune nei termini suindicati ed è divenuta esecutiva il _____, ai sensi dell'art. 134, comma 3, del D.Lvo 18/08/2000, n. 267.

Lavagna, _____



Il Segretario Generale
(C. Orlando)